VINCENZO MOCCIA

LE "ALTRE MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE" NEL DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PER CESSIONE DEI BENI

- 1. Premessa 2. Modalità della liquidazione 3. Le disposizioni del tribunale
- 1. Premessa Come noto, l'art. 182 della l. fall. prevede che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale col decreto di omologazione effettua le nomine dei liquidatori e del comitato dei creditori e determina <<le>le altre modalità della liquidazione>>. Tale disposizione, originariamente "stringata" nei predetti termini è stata, prima con l'art. 16 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, e poi dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ampliata con la sostanziale assimilazione della liquidazione concordataria dei beni a quella fallimentare, equiparando altresì la figura del liquidatore a quella del curatore, con la specifica disposizione a che lo stesso esegua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, c.p.c., nel termine che il tribunale deve fissare, mentre l'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha pure ricondotto gli adempimenti informativi periodici del liquidatore a quelli del curatore.

Alla luce della prassi già precedentemente enunciata dai diversi tribunali e delle nuove disposizioni previste dal legislatore, appare utile una breve riflessione sulle **modalità della liquidazione dei beni** del concordato *ex* art. 182 l. fall., nonché sul **ruolo** e sui **compiti del liquidatore giudiziale in rapporto a quelli dell'impresa concordataria**, onde trarre uno schema generale delle prescrizioni disponibili dal tribunale col decreto di omologa, atte a regolamentare tale fase e il ruolo e le funzioni degli "addetti ai lavori" (rappresentante legale dell'impresa concordataria, liquidatore giudiziale e commissario giudiziale).

Infine considerato che ove il piano concordatario determini le **modalità della liquidazione** - per cui il consenso già espresso dalla maggioranza dei creditori ne comporta una **formale convenzione** - il predetto schema, pur nell'ottica del vivace dibattito circa l'applicabilità o meno delle novelle legislative dell'art. 182 l. fall. alle eventuali disposizioni del piano concordatario, resta comunque funzionale alla verifica di legittimità da parte del tribunale, in sede di omologa, delle predette e predeterminate (dal debitore) modalità di liquidazione, e dunque alla loro modifica e/o integrazione atta a **garantire la correttezza delle operazioni della liquidazione e l'efficienza dei controlli**.

2. Modalità della liquidazione – Come accennato in premessa, diversamente dalla fase ante riforma che nulla disponeva circa le modalità della liquidazione concordataria oggi tali modalità, a seguito dei

citati interventi legislativi, trovano invece regolamentazione nelle disposizioni di cui al secondo periodo del primo comma e dai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 182 l. fall., per le quali il legislatore ha chiaramente disposto che **la liquidazione concordataria sia del tutto conforme a quella fallimentare** ed alle rigorose regole che la caratterizzano e, in particolare, che alla stessa si applicano gli articoli da 105 a 108-*ter*, l.fall., in quanto compatibili, con altresì la previsione dell'autorizzazione del comitato dei creditori per le attività di vendita di particolari beni.

Dalla lettura delle predette disposizioni, e soprassedendo alle nomine del liquidatore e del comitato dei creditori eventualmente operabili dal tribunale, è evidente che lo stesso, a seconda che debba procedere a disporre sulle complessive modalità della liquidazione ovvero sulle "altre modalità della liquidazione" - complementari a quelle eventualmente previste dal piano e dalla proposta di concordato - debba comunque procedere (*rectius* disporre) in conseguenza del particolare stato giuridico in cui vengono a trovarsi i beni nella esecuzione del concordato, quali oggetto della liquidazione *ex* art. 182 l. fall., rispetto al debitore medesimo.

Anche in proposito non poche sono le diverse interpretazioni, più che altro dottrinarie, circa il rapporto intercorrente tra il debitore ed il patrimonio oggetto della liquidazione concordataria e, quindi, sul ruolo e sulle funzioni del legale rappresentante dell'impresa in concordato per cessione dei beni (titolare, amministratore o liquidatore sociale già nominato che sia) e quelle del liquidatore giudiziale; in altri termini in dottrina ci si è chiesti se l'omologa del concordato comporti la sottrazione della proprietà dei beni al debitore o che almeno gli sia sottratta la relativa disponibilità, ovvero se al debitore resti comunque la disponibilità e la gestione del suo patrimonio mentre al liquidatore sono affidate solo le "questioni attinenti alla liquidazione".

A riguardo preliminarmente è opportuno evidenziare come, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 167 l. fall. <<durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa>> mentre, ai sensi del primo comma dell'art. 185, l. fall., dopo l'omologa del concordato cessano pure le limitazioni al potere gestorio dell'impresa di cui ai commi secondo e terzo del citato art. 167, pur restando la stessa sotto la sorveglianza del commissario giudiziale - circa l'adempimento degli obblighi assunti con la proposta ed il piano di concordato e secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

Ciò detto ed in conseguenza della pressoché univoca giurisprudenza di legittimità a riguardo, pare definitivamente acclarato quindi che «non essendo previsto da alcuna disposizione lo svolgimento di una sorta di esercizio provvisorio da parte del liquidatore [...] l'attività gestoria di ordinaria amministrazione continuerà ad essere condotta dagli organi amministrativi della società», che divengono quindi i primi destinatari delle disposizioni del tribunale tanto per la loro corretta esecuzione che per il raccordo tra tale attività di ordinaria gestione dell'impresa e quella del liquidatore dei beni. Come pure ulteriore conseguenza ne è che «la procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione», così come eventualmente disposti dal debitore con la proposta ed il piano di concordato ovvero integrati,

rettificati e/o stabiliti direttamente dal tribunale col decreto di omologa, secondo i principi di cui al novellato art. 182 l. fall. e con riferimento all'esecuzione del concordato della specifica procedura.

Circa infine le modalità operative della liquidazione è utile osservare come, ancorché l'art. 104-ter, l. fall., non sia espressamente richiamato dall'art. 182, l. fall., nel mentre tale omissione lascia ampio spazio all'autonomia negoziale eventualmente proposta dal debitore, in mancanza invece di tale proposta nel piano di concordato ben può il tribunale prevederne l'applicazione nel determinare le modalità della liquidazione, disponendo a ché il liquidatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre al parere del commissario giudiziale e all'approvazione del comitato dei creditori, da redigersi conformemente alle disposizioni di cui all'art. 104-ter della l. fall., e quindi anche che gli atti ad esso conformi siano autorizzati dal giudice delegato.

3. Le disposizioni del tribunale – Puntualizzato quanto sopra, le disposizioni del tribunale in ordine alla liquidazione dei beni per il concordato *ex* art. 182 l. fall., saranno quindi indirizzate a stigmatizzare le attività e gli obblighi in capo all'impresa concordataria⁽ⁱ⁾, le attività e gli obblighi del liquidatore giudiziale⁽ⁱⁱ⁾, le attività del commissario giudiziale funzionali alla sua attività di sorveglianza⁽ⁱⁱⁱ⁾, il tutto secondo il seguente possibile schema operativo con riferimento alla principale casistica adottata dai tribunali.

SCHEMA OPERATIVO

Il Tribunale, premessa l'omologa del concordato, la nomina del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori (ovvero la riserva al giudice delegato di tale nomina in funzione della effettiva disponibilità dei creditori), dispone quindi che l'attività di liquidazione dei beni dell'impresa concordataria, sia informata ai seguenti criteri operativi:

1 - OBBLIGHI DEL DEBITORE

- Il debitore è tenuto a curare, con puntualità e diligenza, l'amministrazione residua dell'impresa concordataria, adoperandosi con particolare riguardo per la preservazione del valore dei beni da liquidare e dei frutti dagli stessi ritraibili, dando immediata notizia al commissario giudiziale ed al liquidatore giudiziale di ogni fatto che possa recarne pregiudizio.
- Il debitore redigerà trimestralmente/semestralmente (a seconda delle dimensioni e/o delle peculiarità dell'impresa concordante) il conto economico e finanziario della gestione, di cui il primo dalla data dell'ultimo bilancio e sino al __/_/__ ed i successivi allo scadere di ogni seguente trimestre/semestre solare;
- Copia del rendiconto economico e finanziario, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e la descrizione dei fatti salienti che la caratterizzano sarà consegnata dal debitore, entro venti giorni da ogni periodica scadenza, al commissario giudiziale ed al liquidatore giudiziale, unitamente alla ricevuta di versamento del saldo liquido attivo giacente, trattenute le sole somme necessarie alle spese per la gestione corrente, sul conto della liquidazione di cui al capo che

2 – OBBLIGHI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

- Il liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori, con l'indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- La liquidazione sarà eseguita ai sensi degli artt. da 105 a 108-ter l. fall., in quanto compatibili;
- Il liquidatore inoltre presenterà, entro sessanta giorni dall'accettazione della nomina, un programma di liquidazione depositandolo in cancelleria. Il programma, redatto ai sensi dell'art. 104-ter della l. fall. e con l'espressa previsione a che sarà effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile entro 45 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Il programma di liquidazione sarà sottoposto al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori;
- Il liquidatore porrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma di liquidazione, nei tempi indicati e con le modalità ivi previste, registrando ogni operazione contabile (entrate e uscite) in un apposito libro giornale previamente vidimato dal giudice delegato;
- Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato. Sul medesimo conto il debitore verserà i saldi attivi liquidi maturati per effetto della gestione ordinaria residua dell'impresa, nei termini innanzi indicati.
- Il liquidatore, in qualsiasi momento, ha facoltà di eseguire, o disporre a ché sia eseguita, la verifica formale e sostanziale del rendiconto economico e finanziario della gestione presentato dal debitore.
- Il liquidatore presenterà con cadenza semestrale, la prima a decorrere dal __/_/__ una relazione redatta ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 33 della l. fall., trasmettendone altresì una copia al commissario giudiziale;
- Eventuali azioni e difese in giudizio del liquidatore dovranno essere previamente sottoposte al parere del commissario giudiziale e ad autorizzazione del comitato dei creditori;
- Eventuali transazioni proposte dal liquidatore dovranno, anch'esse, essere sottoposte al parere preventivo del commissario giudiziale ed autorizzate dal comitato dei creditori;
- Il liquidatore chiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la eventuale nomina di tecnici o coadiutori;

- Il liquidatore dovrà provvedere alla ripartizione delle somme realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dal debitore in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni, sulla base di piani di riparto predisposti secondo le tempistiche di pagamento previste nella proposta di concordato, in ragione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale nonché del comitato dei creditori e da trasmettere (unitamente ai pareri) al giudice delegato.
- Completate le operazioni di liquidazione, prima dell'ultimo riparto, il liquidatore presenterà il conto della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall.

3 – SORVEGLIANZA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

- Il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione.
- Il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 1861. fall.
- In ordine al parere sul programma di liquidazione, il commissario giudiziale verificherà che lo stesso sia conforme al piano di concordato, alle disposizioni del decreto di omologa e rispondente agli interessi dei creditori, riferendo al giudice delegato di ogni aspetto per il quale possa derivare pregiudizio per questi ultimi.
- Il commissario giudiziale comunicherà il presente decreto a tutti i creditori.

4 – INTERVENTO DEL GIUDICE DELEGATO

4.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il Giudice Delegato.

